



LEGGE 30 novembre 1995 n.134 (pubblicata il 14 dicembre 1995)

NORME CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 1995.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1

Requisiti per guidare veicoli e condurre animali

Ogni conducente di veicoli e di animali deve essere in possesso di un idoneo stato fisico e psichico e deve trovarsi in condizioni da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Per guidare ciclomotori e veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella occorre aver compiuto quattordici anni.

In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni:

- per la sottocategoria A1;
- per la sottocategoria B1;

b) 18 anni:

- per la categoria A, salvo quanto previsto al quinto comma;
- per la categoria B, B+E;
- per le categorie C, C+E e per le sottocategorie C1, C1+E, fatte salve le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 2;

c) 21 anni:

- per le categorie D, D+E e le sottocategorie D1, D1+E fatte salve le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 2.

Il conducente non deve avere superato l'età di anni:

- 1) 65 per guidare: autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale, macchine operatrici, macchine agricole e carrelli con massa massima autorizzata superiore a 20.000 kg;
- 2) 60 per guidare autobus, autosnodati ed inoltre autocarri, autotreni, autoarticolati, quando sono adibiti al trasporto di persone; tale limite può essere elevato fino al sessantacinquesimo anno previo accertamento sanitario annuale che attesti la persistenza dei requisiti fisici e psichici.

L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw, o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Art.2

Patente e Certificato di Abilitazione Professionale per la guida di veicoli

Per condurre motocicli, tricicli, quadricicli non leggeri, autoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e carrelli, occorre aver conseguito la patente di guida rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi.

Per ottenere la patente di guida occorre presentare apposita domanda corredata da un certificato di residenza, dal certificato medico di cui al successivo articolo 3, dal certificato penale, tutti rilasciati in data non anteriore a tre mesi, nonché dalla quietanza di pagamento della tassa per l'esame di idoneità.

La patente di guida autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

CATEGORIA A: motocicli, con o senza sidecar.

CATEGORIA B:

a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere il peso a vuoto della motrice;

c) macchine agricole, macchine operatrici e carrelli.

CATEGORIA B + E: complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

CATEGORIA C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA C + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

CATEGORIA D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA D + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D+ E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

SOTTOCATEGORIA A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm³, e di potenza massima non superiore a 11 kw.

SOTTOCATEGORIA B1: tricicli e quadricicli a motore, esclusi i quadricicli leggeri.

SOTTOCATEGORIA C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA C1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

SOTTOCATEGORIA D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA D1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che:

- la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

- il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

I mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero, fatta salva la facoltà dell'autorità sanitaria di limitarla alla guida di autoveicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni. Le limitazioni e gli eventuali adattamenti devono essere riportati sulla patente di guida e sulla carta di circolazione del veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza, di noleggio con conducente per trasporto

di persone, in servizio di linea o per trasporto di scolari, le autoambulanze, i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

Il rilascio della patente di guida è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
- b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D. Analogo criterio deve essere applicato alle sottocategorie.

Debbono conseguire un Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), rilasciato dall'Ufficio Registro Automezzi, i titolari di patente della categoria B per guidare motocarrozzette o autoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, e i titolari di patente di categoria C e C + E, di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale la cui massa massima autorizzata, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 7500 kg. I titolari di patente di categoria D, D + E, D1 e D1 + E, per guidare autobus, autotreni e autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari debbono conseguire il Certificato di Abilitazione Professionale. I titolari di patente di categoria B, C e C1 per guidare veicoli adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un Certificato di Abilitazione Professionale del tipo KE: tale certificato sarà rilasciato d'ufficio, e senza esami, a quei conducenti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano svolgere tale attività. Il Certificato di Abilitazione Professionale non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici.

Con apposito decreto reggenziale sono stabiliti i tipi di Certificato di Abilitazione Professionale e le norme per il loro conseguimento.

Con decreto reggenziale può essere altresì previsto l'obbligo di istituire, in aggiunta alla prescritta patente di guida, appositi certificati di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale per la guida di veicoli adibiti a specifici trasporti professionali; tali certificati non possono essere rilasciati a mutilati o minorati fisici.

Il titolare della patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare all'Ufficio Registro Automezzi il cambiamento di residenza per i provvedimenti di competenza.

Art.3

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il relativo accertamento deve essere effettuato dal Dirigente del Servizio Medicina di Base o suo delegato e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

Il Servizio può avvalersi della collaborazione di altri Servizi Sanitari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e, qualora ne riscontri l'opportunità, della consulenza di altri medici specialisti; il Servizio si

avvale altresì dell'assistenza di tecnici dell'Ufficio Registro Automezzi nei casi di accertamento richiesto da mutilati o minorati fisici per i quali si ritiene necessaria la prescrizione di adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

Con appositi decreti reggenziali saranno emanate disposizioni circa:

- a) i requisiti psichici e fisici per conseguire e rinnovare le patenti di guida;
- b) gli adattamenti dei veicoli necessari per garantire una normale sicurezza di guida nonché le modalità della loro applicazione.

Art.4

Requisiti morali per la patente di guida

Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

TITOLO II

ESAMI ED ESERCITAZIONI - AUTOSCUOLE

Art.5

Esami di idoneità

Gli esami per conseguire la patente di guida ed il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) sono di quattro tipi:

TIPO 1 - Esame teorico di base

Il candidato deve dimostrare di possedere:

- a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;
- b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;
- c) elementi di igiene della guida e di assistenza alle vittime di incidenti stradali;
- d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti.

TIPO 2 - Esame teorico superiore

Oltre a quanto previsto per l'esame teorico di base, il candidato deve dimostrare di possedere:

- a) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida;
- b) conoscenza del funzionamento e della manutenzione di tutti i principali elementi e dispositivi del veicolo.

TIPO 3 - Esame teorico professionale

Il candidato deve dimostrare di possedere:

- a) conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali;
- b) conoscenze generali in materia di trasporti professionali.

TIPO 4 - Esame pratico di guida

Il candidato deve dimostrare padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione.

I programmi e le modalità di svolgimento dei diversi tipi di esame sono stabiliti con apposito Regolamento emanato dal Congresso di Stato su analogo proposta dell'Ufficio Registro Automezzi.

Per conseguire la patente di guida di categoria A e A1 occorre aver superato l'esame teorico di base e l'esame pratico di guida; l'esame teorico di base non è necessario per i possessori di patente delle categorie B, B1 e superiori.

Per conseguire la patente di guida della categoria B e B1 occorre aver superato l'esame teorico di base e l'esame pratico di guida; l'esame teorico di base non è necessario per i possessori di patente della categoria A o A1.

Per conseguire la patente di guida della categoria C - C1, D - D1 ed E, occorre aver superato l'esame teorico superiore e l'esame pratico di guida.

Per conseguire il Certificato di Abilitazione Professionale occorre aver superato l'esame teorico professionale.

Per sostenere l'esame teorico superiore occorre essere in possesso almeno della patente della categoria B.

Gli esami, teorici e pratici, possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima che sia trascorso un mese dal suo rilascio.

Nell'ambito di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida è consentito sostenere una seconda prova d'esame, sia teorica sia pratica, qualora la prima abbia esito negativo. Fra le due prove dello stesso tipo di esame deve trascorrere almeno un mese.

I titolari di patente della categoria A o superiore conseguita anteriormente all'entrata in vigore della Legge 10 marzo 1989 n.24 possono sostenere l'esame pratico di guida su motociclo e ottenere la relativa attestazione.

Gli esami per conseguire qualsiasi tipo di patente devono essere sostenuti davanti ad un funzionario abilitato dell'Ufficio Registro Automezzi o da persona allo scopo incaricata.

Con decorrenza 30 giugno 1996 gli esami pratici di guida, esclusi quelli per la patente di categoria A - A1 e B1, possono essere sostenuti solo su veicoli muniti di doppi comandi; nell'ambito del Regolamento di cui al secondo comma il Congresso di Stato stabilirà i criteri e le modalità per l'utilizzazione di tali veicoli.

Art.6

Esercitazione alla guida

L'esercitazione alla guida è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata a chi ha presentato la documentata istanza di cui al secondo comma dell'articolo 2 allo scopo di sostenere l'esame per il rilascio della patente di guida ovvero di chiedere l'estensione di validità della patente ad altre categorie.

L'autorizzazione, su cui vanno annotate le eventuali prescrizioni tecniche e gli eventuali adattamenti che devono essere apportati al veicolo, consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della stessa a condizione che a fianco dell'allievo si trovi, in funzione di istruttore, una persona munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno cinque anni ovvero valida per la categoria superiore, di età non superiore a sessantacinque anni, la quale deve vigilare a tutti gli effetti sulla marcia del veicolo.

Non possono svolgere le funzioni di istruttore i titolari di patente speciale.

Colui che si esercita alla guida dei motoveicoli non è soggetto alle disposizioni di cui al secondo comma relative alle persone con funzioni di istruttore; inoltre non può trasportare altre persone sul veicolo e deve esercitarsi in luoghi poco frequentati.

Il veicolo sul quale si svolge l'esercitazione deve:

- a) essere assicurato per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla sua circolazione nonché per i terzi trasportati nei casi in cui è consentito;
- b) recare nella parte posteriore un apposito contrassegno fornito dall'Ufficio Registro Automezzi.

Sul veicolo adibito ad esercitazione di guida non può prendere posto nessun altro passeggero ad eccezione della persona che svolge la funzione di istruttore. La disposizione non si applica nel caso di veicolo munito di doppi comandi ritenuti idonei dall'Ufficio Registro Automezzi.

Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida dei veicoli della categoria B o superiori non può condurre i motoveicoli.

L'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata dall'Ufficio Registro Automezzi, ha validità di sei mesi e non è prorogabile. La validità cessa altresì nel caso in cui l'ultima prova d'esame consentita abbia avuto esito negativo.

Con la cessazione di validità dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida decadono i documenti prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Art.7

Autoscuole

Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate Autoscuole, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dicastero Industria e Artigianato, su conforme parere dell'Ufficio Registro Automezzi ed in applicazione di apposito Regolamento emanato dal Congresso di Stato.

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti devono essere in possesso dei legali rappresentanti o delle persone allo scopo delegate.

L'autorizzazione è sospesa dal Dicastero Industria ed Artigianato per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare non rispetti le disposizioni emanate dall'Ufficio Registro Automezzi, in applicazione dell'apposito Regolamento, per un corretto funzionamento dell'autoscuola.

L'autorizzazione è revocata dal Dicastero Industria ed Artigianato quando l'autoscuola non è più dotata delle attrezzature tecniche e didattiche necessarie ovvero quando siano stati adottati più di tre provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

A chi insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza la necessaria abilitazione ed autorizzazione viene applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquecentomila.

TITOLO III

PRESCRIZIONI

Art.8

Possesso del documento necessario per la guida

Il conducente di ciclomotori deve avere con sé un documento dal quale si possa rilevare l'età.

Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con sé la patente di guida o l'autorizzazione per esercitarsi.

Art.9

Uso di lenti o di altri apparecchi durante la guida

Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o di rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di altri apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

Art.10

Gruppo sanguigno

Sulle patenti di guida deve essere indicato il Gruppo sanguigno ed il fattore RH del titolare.

TITOLO IV

VALIDITÀ, DURATA E CONFERMA, PERDITA, REVISIONE DELLE PATENTI DI GUIDA

Art.11

Validità della patente di guida

Le patenti di guida delle categorie A - B - C - D sono valide anche per condurre i veicoli delle rispettive sottocategorie.

La validità della patente di guida è fissata inoltre come segue:

a) le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C;

b) le patenti valide per le categorie C + E o D + E sono valide anche per guidare complessi della categoria B + E;

c) la patente valida per la categoria C + E è valida anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente di categoria D.

I tricicli ed i quadricicli non leggeri possono essere guidati con una patente delle categorie A o A1.

I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza non superiore a 11 kw possono essere guidati con una patente di categoria B.

Le patenti speciali delle categorie A, B, C, D rilasciate a mutilati o minorati fisici per i quali sono previsti adattamenti del veicolo sono valide soltanto per la guida dei veicoli di tipo e caratteristiche indicate nella patente stessa e risultanti dalla Carta di Circolazione.

Le patenti di guida della categoria B o superiore rilasciate anteriormente alla Legge 10 marzo 1989 n.24 sono valide anche per la guida di motoveicoli della categoria A.

Art.12

Durata e conferma della patente di guida

Le patenti di guida delle categorie A e B scadono al compimento del 30°, 40°, 50°, 60°, 65°, 70° anno di età del titolare e, successivamente, alla scadenza di ogni triennio.

Le patenti di guida delle categorie C e D nonché le patenti speciali delle categorie A, B, C, D rilasciate a mutilati e minorati fisici scadono anche al compimento del 25°, 35°, 45°, 55° anno di età del titolare.

Le patenti di guida della categoria D, il cui titolare ha compiuto il 60° anno di età, possono essere confermate annualmente fino al limite massimo di 65 anni in conformità a quanto previsto dal quarto comma, punto 2), dell'articolo 1.

La scadenza viene stabilita in termini più brevi su espressa indicazione dell'autorità sanitaria.

La patente di guida viene confermata se ne è fatta domanda entro i tre anni successivi alla scadenza e riacquista validità solo dopo l'avvenuta conferma.

La patente di guida viene confermata dall'Ufficio Registro Automezzi dopo aver accertato la persistenza nel titolare dei requisiti fisici e psichici prescritti risultanti da certificato medico di data non anteriore a tre mesi rispetto a quello della domanda di conferma, rilasciato, in relazione alla categoria di patente di cui si chiede la conferma, dall'Autorità Sanitaria preposta.

Qualora l'Autorità Sanitaria riscontri che sono venute a mancare, anche temporaneamente, le condizioni psico-fisiche per la conferma di validità della patente ne informa l'Ufficio Registro Automezzi per gli adempimenti di competenza relativi alla sospensione o alla revoca della patente.

La patente di guida può essere confermata per una categoria inferiore in relazione ai requisiti fisici e psichici ed all'età o a richiesta del titolare.

La patente di guida, il cui titolare ha superato i limiti massimi di età di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, deve essere declassata ad una categoria inferiore a condizione che sussistano i requisiti previsti per quest'ultima.

Art.13

Perdita della patente di guida.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve farne denuncia, entro tre giorni, alla Gendarmeria la quale rilascia attestazione di presentata denuncia.

L'Ufficio Registro Automezzi, previa istanza e presentazione dell'attestazione di cui al primo comma, ne rilascia un duplicato.

Art.14

Revisione della patente di guida

L'Ufficio Registro Automezzi può disporre che siano sottoposti a visita medica, ad esame di idoneità, o ad entrambi, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

A tal fine gli organi di polizia sono tenuti a segnalare all'Ufficio Registro Automezzi tutti i casi in cui possano sorgere dubbi sulla sussistenza dei requisiti suddetti. Analoga revisione può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria tramite l'Ufficio Registro Automezzi.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TASSE

Art.15

Archivio elettronico dei conducenti

Presso l'Ufficio Registro Automezzi è istituito l'archivio elettronico dei titolari di patente di guida o di Certificato di Abilitazione Professionale o di altri titoli abilitativi.

Nell'Archivio dei conducenti sono annotati:

- a) i dati relativi al titolare della patente e del Certificato di Abilitazione Professionale, nonchè gli estremi, la scadenza e le eventuali prescrizioni annotate sulla patente stessa;
- b) le violazioni delle norme di comportamento;

c) i provvedimenti relativi alla revisione, revoca, sospensione della patente e interdizione alla guida, nonché al rinnovo ed alla variazione di validità della patente stessa.

Art.16

Tasse per l'esame di idoneità

All'atto della presentazione della domanda per ottenere la patente di guida o per sostenere l'esame di revisione della stessa il richiedente è tenuto al pagamento anticipato di una tassa per l'esame di idoneità dell'importo di lire trentamila per le patenti di categoria "A", di lire quarantamila per le patenti di categoria "B" e di lire cinquantamila per le altre categorie.

Art.17

Tassa di vidimazione

I titolari di patente di guida, al momento del rilascio e ad ogni conferma di validità, sono tenuti al pagamento di una tassa unica di vidimazione del seguente importo:

- 1) lire seimila per i documenti di durata annuale;
- 2) lire diciottomila per i documenti di durata fino a tre anni;
- 3) lire trentamila per i documenti di durata fino a cinque anni;
- 4) lire sessantamila per i documenti di durata fino a dieci anni;
- 5) lire ottantamila per i documenti di durata oltre i dieci anni.

Nei confronti dei titolari di patente di guida che si trovano nella condizione di "pensionati", la tassa di vidimazione non viene applicata per i documenti di durata fino a tre anni ed è ridotta della metà per i documenti di durata fino a cinque anni.

Art.18

Modello di patente di guida e tassa di rilascio

Il modello di patente di guida, le sue caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto reggenziale.

All'atto del rilascio della patente di guida, nuova o confermata, nonché in caso di successivo rilascio per duplicato, sostituzione, smarrimento, cambio di indirizzo, annotazioni, ed altro, il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa di rilascio dell'importo di lire diecimila.

TITOLO VI

PATENTI ESTERE E PERMESSI INTERNAZIONALI

Art.19

Patenti di guida rilasciate da Stati esteri

I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale di guida rilasciati da uno Stato estero possono guidare nella Repubblica di San Marino veicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso internazionale.

Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un Certificato di Abilitazione Professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato estero, che abbiano acquisito la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, una patente delle stesse categorie per le quali è valida la patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 5.

Le stesse disposizioni si applicano per i Certificati di Abilitazione Professionale o altri certificati abilitativi.

Ai fini della conversione di cui ai commi precedenti, qualora sorgano dubbi sull'autenticità dei documenti esibiti o sull'equipollenza delle abilitazioni richieste con quelle precedentemente conseguite, l'Ufficio deve svolgere gli opportuni accertamenti presso le autorità competenti dello Stato estero tramite la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Il rilascio di una patente sammarinese in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psicofisici e morali stabiliti dagli articoli 3 e 4.

La patente di guida acquisita ai fini della conversione deve essere restituita, dopo averne redatto copia conforme di ogni sua parte, alla competente autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

Art.20

Permessi internazionali di guida

I permessi internazionali di guida necessari per la conduzione dei veicoli a motore negli Stati nei quali, ai sensi delle Convenzioni Internazionali tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dall'Ufficio Registro Automezzi previa esibizione della patente di guida e dietro pagamento di una tassa di lire quarantamila.

TITOLO VII

RECLAMI

Art.21

Procedimento di riesame

Per il riesame in ogni tempo delle pronunce dell'Autorità sanitaria in materia di abilitazioni e patenti di guida è dato reclamo ad una Commissione costituita presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e composta:

- 1) dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base che la presiede;
- 2) dal Dirigente del Servizio di Neuropsichiatria;
- 3) dal Coordinatore del Servizio Tossicodipendenti;
- 4) dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi;
- 5) dal Comandante della Gendarmeria;
- 6) dal Comandante della Polizia Civile.

Il procedimento ha inizio con l'atto di reclamo che l'interessato deve presentare alla Direzione della Medicina di Base allegando ogni opportuna documentazione ed indicando, se lo ritiene, uno o piu' consulenti medici o legali. Ricevuto il reclamo il presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, convoca la Commissione, l'interessato, il consulente o i consulenti privati.

Le delibere della Commissione, scritte e motivate a verbale, vanno notificate ai privati interessati e all'Ufficio Registro Automezzi.

I membri di cui ai numeri 4), 5) e 6) del primo comma esprimono solo voto consultivo.

Art.22

Decisioni sul reclamo

La Commissione, sentita la persona interessata, può disporre che la stessa sia sottoposta ad esami o accertamenti particolari, avvalendosi della consulenza di sanitari e delle attrezzature dell'Istituto per la Sicurezza Sociale oppure di altri istituti e medici specializzati.

La Commissione può inoltre richiedere il parere o la collaborazione di ogni pubblico ufficio od organismo interessato e può compiere atti istruttori direttamente o per tramite del presidente.

La Commissione può chiedere che l'interessato sostenga particolari prove di idoneità tecnica o di attitudine psicofisica alla guida e può pronunciarsi anche in via provvisoria e sperimentale. Può consentire il rilascio di patenti di guida limitate per tipo o caratteristiche del veicolo, o per tempi e modalità di impiego; può dare prescrizioni al rispetto delle quali resta subordinata la validità della patente.

TITOLO VIII

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.23

Trasmissione di atti

L'autorità di polizia e il Tribunale Commissariale sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Registro Automezzi l'esito dei provvedimenti di competenza ai fini delle annotazioni di cui al precedente articolo 15.

Art.24

Attuazione di direttive e di accordi internazionali

La disciplina relativa alle patenti di guida ed agli altri documenti abilitativi alla guida nonchè ai conducenti dei veicoli a motore, prevista dalla presente legge, può essere modificata e regolamentata con decreto reggenziale qualora debbano essere recepiti accordi internazionali o venga ravvisata l'opportunità di conformarsi a normative internazionali.

Art.25

Aggiornamento importi delle tasse

L'importo delle tasse previste dagli articoli precedenti può essere variato mediante decreto reggenziale.

Art.26

Norme transitorie

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle nuove patenti che saranno rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le patenti rilasciate secondo le norme già in vigore conservano la loro validità fino a conferma o a revisione: in tale occasione le patenti saranno adeguate alle nuove norme.

I limiti di durata delle patenti di guida rilasciate in base alla legge precedente sono prorogati ai limiti di durata previsti dall'articolo 12 della presente legge su richiesta degli interessati senza la presentazione di ulteriori documenti.

I titolari di patenti A - B - C per mutilati o minorati fisici, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, che intendano eliminare le annotazioni sul documento, sono tenuti a richiedere un duplicato dello stesso.

Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le categorie di cui all'articolo 2 sono indicate nella tabella di cui all'Allegato A.

Art.27

Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- 1) Legge 20 settembre 1985 n.106
- 2) Legge 10 marzo 1989 n.24
- 3) Decreto Reggenziale 20 novembre 1990 n.133.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art.28

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 30 giugno 1996.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari